

N. 2249

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LOMBARDI SATRIANI, DI ORIO,  
BRUNO GANERI, MICELE, VELTRI e PAGANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1997**

---

Istituzione del corso di laurea in servizio sociale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Gli assistenti sociali operano nel nostro paese da circa cinquanta anni. La loro azione professionale, in ambito pubblico e privato, non ha solo contribuito a risolvere problemi e bisogni di singoli, di gruppi e di intere comunità, ma ha elaborato una cultura d'intervento professionale atta ad interpretare e garantire l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Dagli anni '70 lo Stato ha ampiamente riformato il sistema istituzionale trasferendo e delegando gran parte dei propri poteri, in particolare in campo sociale e socio-sanitario, rendendo sempre più incisiva l'azione pubblica, maggiormente rispondente ad una società democratica.

In tale contesto legislativo di riforma generale e settoriale (caratterizzato dalle leggi 27 maggio 1970, n. 382; 13 maggio 1978, n. 180; 23 dicembre 1978, n. 833; 8 giugno 1990, n. 142; 7 agosto 1990, n. 241; 11 agosto 1991, n. 266; 8 novembre 1991, n. 381) i servizi sociali e socio-sanitari sono venuti via via configurandosi come un sistema decentrato ed organizzato d'intervento sul territorio.

Ciò ha richiesto sempre più personale specializzato, capace di far fronte a specifiche situazioni di nuovi bisogni conseguenti alle trasformazioni sociali in atto.

Bisogni riconosciuti per la loro complessità e delicatezza.

Negli ultimi anni è venuto sempre più emergendo un tessuto sociale complesso ove vere sacche di miseria materiale richiedono contributi specifici in particolare alle famiglie, ai minori soggetti a rischio, agli anziani.

Il dilagare infatti della droga, della criminalità organizzata, il diffondersi dell'AIDS e delle malattie mentali possono essere conside-

rati fenomeni sociali conseguenti anche a una mancata politica di prevenzione di cui la società organizzata deve farsi carico.

L'impegno che viene richiesto agli assistenti sociali necessita di una formazione generale socio-politica, e di una formazione specifica scientifico-professionale tale da garantire:

interventi professionalmente corretti in applicazione della vigente legislazione;

interventi mirati rispetto ai problemi ed ai fenomeni dell'ambito sociale di competenza;

interventi incisivi sul piano del contributo metodologico e tecnico;

interventi che utilizzano e ottimizzano le risorse organizzate pubbliche e private.

L'obiettivo deve essere quello di governare la complessità del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari con il criterio della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità.

Quanto sopra esposto pone in evidenza come agli assistenti sociali siano stati assegnati nel tempo compiti specifici e di rilievo per il progresso della società civile e del Paese.

La professione di assistente sociale, infatti, non è più concepita come strumento di intervento assistenziale, ma sempre più è venuto emergendo il riconoscimento di una «... autonomia tecnico-professionale e di giudizio» perchè tale autonomia deve essere usata «per la prevenzione, il sostegno, il recupero della persona, delle famiglie, dei gruppi e della comunità».

All'assistente sociale, infatti, la legge 23 marzo 1993, n. 84, relativa all'istituzione dell'albo professionale, affida oltre quanto finora detto, compiti di gestione, organizzazione e programmazione, attività di coor-

dinamento e di direzione dei servizi sociali.

Si pone, quindi, la necessità di dare completezza alla formazione di tali operatori sociali attraverso l'istituzione del corso di laurea in Servizio sociale per garantire interventi più incisivi nei servizi e di livello professionale.

La presente proposta di legge risponde alle esigenze di una formazione professionale, più adeguata alla complessità del contesto sociale e del sistema dei servizi sul territorio.

Il *curriculum* formativo degli assistenti sociali, tenuto conto del diploma universitario di durata triennale, già istituito con decreto ministeriale in data 23 luglio 1993, è completato quindi da un quarto anno, caratterizzato da un piano di studi le cui discipline afferiscono all'area programmatoria, organizzativa e di direzione dei servizi sociali, all'area dell'amministrazione e direzione del personale, all'area degli studi comparati di politica e legislazione sociale tra i Paesi dell'Unione europea, all'area psicologica e relazionale, all'area antropologica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione del corso di laurea  
in servizio sociale)*

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, è aggiunto il corso di laurea in servizio sociale.

2. La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, è integrata nel senso che le facoltà di giurisprudenza, sociologia, scienze politiche e scienze della formazione, possono rilasciare il diploma di laurea in servizio sociale.

### Art. 2.

*(Accesso, articolazione durata e ordinamento didattico del corso di laurea in servizio sociale)*

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale, è inserita nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, la tabella relativa al corso di laurea in servizio sociale, nel rispetto dei seguenti principi. Il corso di laurea ha durata quadriennale e si articola:

a) in un triennio, ordinato così come previsto dalla tabella XLIV allegata al decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994;

b) un quarto anno il cui piano di studi è articolato in aree:

- 1) area professionale del servizio sociale;
- 2) area politica e legislazione sociale;
- 3) area giuridico-amministrativa;
- 4) area psicologica e relazionale;
- 5) area antropologica.

2. Le discipline afferenti le aree formative del quarto anno sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

### Art. 3.

*(Facoltà di istituzione del corso di laurea)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Atenei hanno facoltà di istituire il corso di laurea in servizio sociale, come previsto dal comma 1 dell'articolo 1, nelle facoltà di cui al comma 2 del medesimo articolo.

### Art. 4.

*(Norme transitorie)*

1. Nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà agli Atenei di ammettere al quarto anno del corso di laurea di cui all'articolo 2, comma 2, gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale.

2. L'iscrizione al quarto anno per il corso di laurea in servizio sociale è regolato dalle modalità stabilite dalle rispettive università.

3. Tutti gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale continuano ad esercitare la professione secondo la normativa vigente, nelle istituzioni sia pubbliche che private.

### Art. 5.

*(Dottorato di ricerca in servizio sociale)*

1. In conformità a quanto stabilito all'articolo 68 del decreto del Presidente della

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai fini dell'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica, è istituito il dottorato di ricerca in servizio sociale.

2. I contenuti, la determinazione dei titoli e le modalità di svolgimento del dottorato sono stabiliti ai sensi degli articoli da 68 a 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Partecipano alle attività di cui al comma 1 gli operatori socio-sanitari dipendenti dal servizio sanitario nazionale, figure professionali dipendenti di istituzioni preposte alle attività di servizio sociale.

#### Art. 6.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

TABELLA A  
(richiamata dall'art. 2, comma 2)

AREE FORMATIVE DEL 4° ANNO DI CORSO  
PER LA LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE

Aree formative	Contenuti o discipline obbligatorie	Contenuti o discipline opzionali
Area professionale del servizio sociale	Sistemi e metodologie documentarie Metodi di programmazione e gestione di servizi Sperimentazione di metodi programmatori e gestionali mediante il tirocinio Antropologia culturale	Sistemi di pianificazione ed organizzazione dei servizi sociali in alcuni Paesi dell'Unione europea Scambi di esperienze nei Paesi dell'Unione europea Etnologia Storia delle tradizioni popolari
Area di politica e legislazione sociale	Ricerche e studi sulla legislazione sociale nei Paesi dell'Unione europea e comparazione con quella italiana Antropologia culturale Antropologia giuridica Antropologia politica	Progetti tematici di ricerca con altre università europee Etnologia Storia delle tradizioni popolari
Area giuridico-amministrativa	Scienze dell'amministrazione e della direzione del personale Antropologia culturale Antropologia giuridica	Istituzioni di diritto comunitario Etnologia Storia delle tradizioni popolari
Area psicologica e relazionale	Psicologia dell'organizzazione Antropologia culturale Etnologia	Psicologia di gruppo Storia delle tradizioni popolari
Area antropologica	Antropologia culturale Etnologia Storia delle tradizioni popolari Antropologia giuridica	Etnologia delle culture mediterranee Antropologia politica

